

ISVAP

Istituto per la vigilanza
sulle assicurazioni private
e di interesse collettivo

Roma 25 LUG. 2002

• Alle Imprese di Assicurazione
sulla vita con sede legale in Italia
LORO SEDI

Prot. n. F/250142 Allegati

Alle Imprese Estere di
Assicurazione sulla vita che
operano in Italia in regime di
• stabilimento o di libera prestazione
di servizi
LORO SEDI

e p.c. All'Associazione Nazionale fra le
Imprese Assicuratrici
Via della Frezza, 70
00186 ROMA

Oggetto: lettera di chiarimenti alla circolare n. 474/D - disciplina dei prodotti assicurativi collegati a fondi interni o ad OICR.

Si forniscono di seguito chiarimenti in relazione ad alcune disposizioni di cui alla circolare in oggetto.

Per agevolare la lettura viene fatto riferimento alla numerazione ed alla denominazione delle sezioni e dei paragrafi previsti nella circolare.

SEZIONE 1: TIPOLOGIE DI CONTRATTO E RELATIVA DISCIPLINA

2.4. Valutazione del patrimonio del fondo interno e calcolo del valore della quota

Relativamente ai criteri di valutazione degli attivi, deve essere specificato, per le attività quotate, quale prezzo viene adottato e la relativa data di riferimento. Dovrà essere altresì indicato quale valore sarà utilizzato in caso di assenza di quotazioni dovuta ad eventi di turbativa del mercato o per decisione degli organi di borsa. Per le attività non quotate, oppure per quelle la cui quotazione non esprime un prezzo di negoziazione attendibile a causa della ridotta frequenza degli scambi o dell'irrelevanza dei volumi trattati, devono essere chiariti i criteri di determinazione del prezzo (ad esempio il valore di presunto realizzo).

Tenuto conto delle esigenze connesse con il processo di valorizzazione delle quote dei fondi interni, si ritiene che la pubblicazione del valore delle stesse potrà avere luogo non oltre due giorni successivi alla data di valorizzazione medesima. In ogni caso il valore della quota deve essere pubblicato unitamente all'indicazione della data a cui lo stesso si riferisce.

Con riguardo alla denominazione del quotidiano su cui viene pubblicato il valore unitario della quota, si ritiene che la stessa potrà essere indicata anche nella sola nota informativa a condizione che il regolamento ne faccia esplicito rinvio. In caso di cambiamento del quotidiano di cui sopra dovrà essere data adeguata pubblicità ai contraenti.

4. Polizze collegate direttamente a parti di OICR

Si precisa che le commissioni di gestione relative a polizze direttamente collegate a parti di OICR potranno essere previste solo in presenza di un'attività specifica predefinita nelle condizioni di polizza, la cui potenziale utilità per l'assicurato risulti evidente.

L'addebito delle predette commissioni dovrà avvenire unicamente mediante riduzione del numero delle quote relative a ciascun contratto.

SEZIONE 2: INFORMATIVA PRECONTRATTUALE E CONTRATTUALE

SCHEMA DI NOTA INFORMATIVA

C. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

1.2.1. Prestazioni collegate a fondi interni

La nota informativa, qualora non venga adottato un *benchmark*, dovrà integrare l'indicazione del profilo di rischio con un dato sulla misura della volatilità media annua attesa della quota. Tale dato potrà essere espresso anche attraverso gli intervalli di valori approvati dall'Istituto e comunicati dall'ANIA alle imprese con nota del 28 marzo 2002. Le imprese inseriranno in nota informativa una legenda mediante la quale sia possibile associare i valori della volatilità ai diversi profili di rischio previsti dalla circolare.

Relativamente all'illustrazione grafica dell'andamento annuo del fondo, della volatilità e dell'eventuale *benchmark* negli ultimi 10 anni, si precisa che detta illustrazione potrà essere fornita facendo riferimento o al valore delle quote o ai rendimenti annui. Pertanto, l'andamento della volatilità, che potrà essere oggetto di un grafico separato, sarà rappresentato sulla base dei valori di volatilità annua fatti registrare dal valore delle quote o dai rendimenti.

4.1 Costi gravanti sul contratto

Qualora siano previsti caricamenti periodici, a fronte di costi amministrativi, si precisa che gli stessi dovranno essere determinati in misura non variabile e, comunque, coerente con le spese effettivamente imputabili a ciascun contratto. Eventuali caricamenti periodici relativi alle sole spese di distribuzione potranno essere previsti nei limiti degli impegni contrattuali assunti con la rete distributiva.

Tali costi, di cui dovrà essere fornita adeguata informativa agli assicurati, potranno essere prelevati mediante riduzione del numero delle quote relative a ciascun contratto.

SEZIONE 3: ATTIVI A COPERTURA DELLE RISERVE TECNICHE

1. Investimenti idonei

Per quanto riguarda gli strumenti finanziari destinabili a copertura delle riserve tecniche, ferme restando le tipologie indicate nella circolare, si precisa che essi devono essere emessi o garantiti da Stati appartenenti alla zona A, ai sensi della direttiva 89/647/CEE, da enti locali o da enti pubblici di Stati membri dell'Unione Europea o da organizzazioni internazionali cui aderiscono uno o più dei predetti Stati membri, ovvero da soggetti residenti negli Stati appartenenti alla zona A.

Inoltre, con riferimento agli strumenti finanziari derivati si fa presente che gli stessi potranno essere collegati unicamente agli strumenti finanziari idonei di cui alle lettere a), b) e c) del paragrafo 1., punto 1) della Sezione 3. Pertanto, strumenti derivati collegati a fondi di investimento ovvero ad altri parametri, dovranno essere specificatamente autorizzati ai sensi del paragrafo 1., punto 5, della Sezione 3.

Si chiarisce infine che le disposizioni previste dalla circolare per i fondi interni dovranno essere osservate con riferimento ad ogni singolo comparto (linea di investimento eventualmente presente nel fondo).

Considerati i chiarimenti forniti con la presente lettera il termine del 31 luglio 2002 indicato nella circolare in oggetto è prorogato al 30 settembre 2002.

Distinti saluti.

Il Presidente
(Giancarlo Giannini)
